

ASSICURAZIONE

Scheda di **Polizza**
Polizza n. **79743070**

Attività: AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR - Dimensione Viaggi

Danno da vacanza rovinata: il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta a seguito dell'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, sempreché l'inadempimento o l'inesatta esecuzione non siano di scarsa importanza, così come indicato dall'art. 1455 c.c. e richiamato dall'art. 47 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

Evento: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno e che dà origine ad uno o più sinistri.

Fatturato: a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/ per servizi turistici di intermediazione ed accessori con l'esclusione dei servizi assicurativi e finanziari; b) Introiti di organizzazione: gli importi complessivi ricevuti dai clienti per la vendita di pacchetti turistici sia organizzati dall'Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore; c) Provvigioni di Intermediazione: le commissioni ricevute dai fornitori di servizi turistici per la vendita di pacchetti turistici dagli stessi organizzati, nonché per la vendita di biglietti e di altri servizi turistici venduti indicando il nome del fornitore degli stessi; sono escluse le commissioni relative a servizi inclusi nei pacchetti turistici di propria organizzazione e le commissioni per la vendita di servizi assicurativi e finanziari; la differenza fra quanto pagato dal cliente e quanto corrisposto dall'Assicurato al fornitore dei servizi turistici nel caso di vendita di pacchetti turistici e/o di singoli servizi turistici acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell'effettivo organizzatore del viaggio e/o del fornitore di servizi.

Franchigia: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo (risarcimento): la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Impresa: Allianz S.p.A.;

Premio: la somma dovuta all'Impresa;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Sinistro sezione RCT/O: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato un danno;

Sinistro sezione RC Professionale: la richiesta di risarcimento di danni e/o perdite patrimoniali per i quali è prestata l'assicurazione.

Scoperto: la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Turista: qualunque persona fisica con cui l'Assicurato ha preso l'impegno di essere organizzatore di viaggio e/o intermediario di servizi turistici, sia che abbia pagato il relativo prezzo o ne usufruisca gratuitamente;

Terrorismo: qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

2 Norme che regolano l'assicurazione in generale

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento**, ferme le successive scadenze. Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in forza del presente contratto è dovuto alla sede legale dell'Impresa. Si concorda comunque che ogni pagamento, purchè eseguito dal Contraente entro il termine di scadenza dell'obbligazione presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, costituisce atto liberatorio.

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Articolo 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Denuncia di sinistro Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 C.C., l'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle

esigenze del singolo caso. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** (art. 1915 C.C.).

Articolo 8 - Diritto di recesso Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Articolo 9 - Proroga dell'assicurazione In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno **30 giorni prima della scadenza** dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Articolo 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 11 - Procedimento arbitrale Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale. Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione. In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitro saranno pariteticamente suddivise.

Articolo 12 - Inizio e termine della garanzia In espressa deroga a quanto disposto dall'Art. 1917 del Codice Civile, l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente Polizza e da lui denunciati durante il medesimo periodo, in relazione a sinistri accaduti durante il periodo di efficacia della presente polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo sinistro, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla

cessazione dell'Assicurazione. **La garanzia non è operante per le richieste di risarcimento conseguenti ad eventi già noti all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione.**

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge italiane. Le Parti convengono, altresì, che qualunque controversia nascente dal presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana.

3 Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile

Articolo 14 - Oggetto dell'assicurazione Assicurazione della responsabilità civile professionale (R.C. Prof.)L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali, patrimoniali, danni da vacanza rovinata e qualsiasi altro danno cagionato in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione durante lo svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza. La copertura assicurativa è estesa all'attività di vendita e/o di intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono, comunque, oggetto di attività dell'assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vendita di corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai Turisti. E' compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l'Assicurato debba rispondere (anche per fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono per conto dell'Assicurato nell'ambito delle mansioni affidate. La garanzia, in questo caso, è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. In caso di

inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all'esecuzione del viaggio o soggiorno qualora l'Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Società autorizza l'Assicurato ad organizzare tali servizi, sempreché il fatto dannoso sia imputabile a responsabilità dell'Assicurato e riconducibile alle condizioni di polizza. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, sempreché le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i danni, proporzionate all'evento e non differibili. L'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Impresa gli importi eventualmente recuperati dai Fornitori di Servizi. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai pacchetti turistici, così definiti all'articolo 34 del D.Lgs. 79 del 23/5/2011 e successive modificazioni e/o integrazioni, ed ai servizi turistici venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale.

Organizzazione di viaggi studenteschi Nel caso in cui l'Assicurato organizzi gite scolastiche, vacanze studio, viaggi di scolaresche e/o studenti, l'assicurazione viene estesa alla responsabilità personale degli insegnanti accompagnatori, nonché alla responsabilità per danni involontariamente arrecati dagli studenti verso Terzi, ai sensi della (Circolare Ministeriale 14 Ottobre 1992 n.291 - Art. 10.2C). Questa garanzia viene prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti, e comunque nei limiti del massimale di Responsabilità Civile Professionale fino alla concorrenza dell'importo per evento indicato nella scheda di polizza.

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività assicurato, con esclusione dell'attività professionale. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato

da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. La garanzia si intende estesa ai danni derivanti:

- dallo svolgimento di attività (anche esterne) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all'attività descritta in polizza;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dalla proprietà e della manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni;
- dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi; il rischio derivante dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla committenza di cui all'art. 2049 del C.C., di dipendenti muniti di regolare patente di abilitazione che, per conto dell'Assicurato si trovino alla guida di auto o motoveicoli non di proprietà dell'Assicurato stesso né da lui presi o dati in locazione;
- dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore;
- ai sensi dell'articolo 2049 del C.C.

Responsabilità personale di dirigenti e dipendenti in genere, collaboratori e accompagnatori designati dall'assicurato L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dirigenti, quadri, dipendenti in genere dell'Assicurato, collaboratori e accompagnatori designati dall'Assicurato, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato/Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. A tali effetti sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, per gli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempreché, dall'evento, derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la R.C. verso prestatori di lavoro. Il massimale pattuito per il danno cui si

riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Committenza di lavori di ordinaria manutenzione L'assicurazione s'intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria manutenzione degli uffici nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, di pulizia, verifiche, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera del macchinario e delle attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza.

Danni a veicoli sotto carico e scarico o in sosta L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli terrestri sotto carico e scarico ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e di dipendenti stazionanti nell'ambito degli immobili di proprietà od uso dell'Assicurato ove si svolge l'attività descritta in polizza, fermo tuttavia quanto stabilito dall'art. 24) Esclusioni lettera a) della presente sezione di polizza. Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose trovatisi sui mezzi stessi.

Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro così come previste dal D.Lgs 276 del 10 settembre 2003 ed eventuali successive modifiche, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni, sofferti dai prestatori di lavoro, di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS. Non costituirà motivo di decadenza della presente garanzia l'inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.

Articolo 15 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero con esclusione, tuttavia, delle azioni promosse contro l'Assicurato negli USA o in Canada.

Articolo 16 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

16.1 Non sono considerati terzi: il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli; i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza. Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale): i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.) che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

16.2 L'assicurazione R.C.Prof. non comprende i danni: conseguenti a insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie da parte dell'Assicurato; la responsabilità derivante all'Assicurato dalla prestazione in proprio: del servizio di trasporto, di alloggio di qualsiasi altro tipo di servizio diverso da attività sociali, ricreative, sportive a livello dilettantistico o prestazioni di cucina e medico-infermieristiche; di cui l'intermediario/venditore debba eventualmente rispondere assumendo la qualità di Organizzatore, a seguito della violazione degli obblighi relativi alle indicazioni da riportare sul documento di viaggio ai sensi della L. nr. 1084 del 27/12/1977 (CCV); diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; da atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale; da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori; avvenuti in occasione di epidemie; conseguenti ad errata o

mancata emissione o modifica di polizze di assicurazione, anche accessorie ai viaggi/soggiorni, mancati o ritardati pagamenti dei relativi premi nonché ogni gestione o controversia relativa a detti contratti d'assicurazione, a qualsiasi titolo assunta; conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti o titoli al portatore; derivanti direttamente o indirettamente da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva indipendentemente dal fatto che altre cause abbiano concorso all'evento; di qualsiasi natura o, comunque, occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; di qualsiasi natura o comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dalla SARS o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); derivanti direttamente o indirettamente da muffa, funghi o spore; conseguenti a dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sui mezzi di trasporto o sull'equipaggio degli stessi (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito) attuato da una persona o più persone che si trovino a bordo dei mezzi ed agiscano senza il consenso dell'Assicurato; conseguenti a inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da amianto.

16.3 L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: il cui verificarsi sia una conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita; provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; da furto; altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi diversi da

quelli ove si svolge l'attività assicurata; da proprietà o uso di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a metri 6, di unità naviganti a motore, di aeromobili; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C. ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, o in attesa della effettuazione delle anzidette operazioni, nonchè alle cose sugli stessi trasportate; alle opere in costruzione, e alle cose che costituiscono l'oggetto specifico dei lavori ;alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; cagionati da:- prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; - operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, qualora non siano avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; - opere, installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori; per le cose che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico; - a condutture ed impianti sotterranei in genere;- a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi; conseguenti ad interruzione, impoverimento, alterazione o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; all'ambiente e quelli conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da amianto.

16.4 L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: da detenzione o impiego di esplosivi; danni da amianto verificatisi in connessione con:
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);

- produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive. direttamente o indirettamente causati da o derivati da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limitato l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

Articolo 17 - Franchigie o scoperti Per le responsabilità conseguenti a danni materiali e perdite patrimoniali si applicherà uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni danno, con il minimo di Euro 50,00 per ogni danneggiato ed il massimo di Euro 1.500,00 per evento.

Articolo 18 - Sanctions Limitations Exclusion Clause Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Articolo 19 - Regolazione del premio Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria con l'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire all'Impresa i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- diritti di agenzia:
- introiti di organizzazione:
- provvigioni di intermediazione;
- degli altri elementi variabili eventualmente previsti in polizza.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'Impresa. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per l'Impresa di agire giudizialmente. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Articolo 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali

o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, nè delle spese di giustizia penale.

Articolo 21 - Pluralità di assicurati Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

4 Condizioni Speciali (sempre operanti)

Denaro e preziosi A deroga dell'art. 16.2 - lett. i, ferme le altre condizioni di polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni subiti dai turisti a seguito di smarrimento, distruzione, deterioramento o sottrazione di denaro, preziosi, voucher o titoli di viaggio fino alla concorrenza di Euro 15.000,00 per evento e di Euro 5.000,00 per turista coinvolto nel singolo evento , con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 50.000,00.

Escursioni facoltative Premesso che l'Assicurato nei propri cataloghi ed in tutto il materiale informativo distribuito ai turisti pubblicizza la possibilità di prenotare ed usufruire in loco di escursioni organizzate da terzi, la garanzia di polizza viene estesa anche a quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare a sensi di legge per i danni subiti dai turisti in relazione alle suindicate escursioni locali, quando il relativo prezzo viene pagato ad incaricati dell'Assicurato stesso oppure all'organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Impresa di agire in rivalsa nei confronti del fornitore locale o di altri soggetti eventualmente responsabili, con l'esclusione dei dipendenti ed accompagnatori dell'Assicurato, salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.

Prestazione in proprio A deroga dell'art. 16.2 lett. b, l'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall'utilizzo da parte dei turisti di mezzi di trasporto non a motore di proprietà o in gestione dell'Assicurato.

Perdite pecuniarie La presente estensione di garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'Assicurato, quando a seguito di caso fortuito o di casi di forza maggiore (ad esempio: rottura aeromobili, scioperi, eventi naturali) lo stesso presti rimedi utili al

soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio originariamente programmato. Per evento si intende una stessa causa di danno che perduri non oltre 72 ore. Sono risarcibili solamente le spese straordinarie di trasporto, vitto e alloggio, al netto dei costi risparmiati per i servizi non prestati, fino alla concorrenza di Euro 25.000,00 per evento e di Euro 1.000,00 per turista coinvolto nel singolo evento, con un limite massimo per ciascun periodo assicurativo annuo di Euro 50.000,00. **Ferme le esclusioni di polizza, l'Assicurazione non comprende le maggiori spese incontrate in conseguenza di ritardi di mezzi di trasporto inferiori alle 6 ore rispetto all'orario programmato, né i reclami conseguenti a fatti avvenuti o a scioperi programmati con un anticipo di 48 ore rispetto alla partenza del viaggio organizzato, oppure conseguenti a mancato funzionamento di sistemi informativi (hardware o software).** Milano

- che al momento dell'emissione di questo contratto non sono in vigore altre coperture assicurative per i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza, ad eccezione di eventuali coperture assicurative cumulative offerte da associazioni, enti, società';
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi garantiti dalla presente Polizza;
- che nel triennio precedente l'emissione di questo contratto non si sono verificati sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente Polizza;
Il Contraente dichiara inoltre di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.